

**ERRATA CORRIGE Codice Penale e Leggi complementari VIII edizione- collana I
CODICI NEL DIRITTO MINI- IBN-978-88-3270-158-6**

SI RIPORTA DI SEGUITO IL TESTO CORRETTO DEGLI ARTT. 612BIS, 624 BIS C.P.:

612 bis. Atti persecutori⁽¹⁾ – [I]. Salvo che il fatto costituisca **più grave reato**, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque⁽²⁾ **anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta** taluno in modo da cagionare un **perdurante e grave stato di ansia** o di **paura** ovvero da **ingenerare un fondato timore** per l'**incolumità propria** o di un **prossimo congiunto** o di **persona al medesimo legata da relazione affettiva** ovvero da **costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita**.

[II]. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici⁽³⁾.

[III]. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

[IV]. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 7 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38. La pena prevista dal presente articolo, ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 11 cit., convertito dalla l. n. 38 del 2009, è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi dello stesso art. 8. Lo stesso art. 8, prevede che si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'art. 612-bis quando il fatto è commesso da soggetto ammonito.

⁽²⁾ L'art. 1-bis d.l. 1° luglio 2013 n. 78, convertito con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 94, ha sostituito le parole "a cinque anni" alle parole "a quattro anni".

⁽³⁾ Comma sostituito dall'art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo precedente recitava: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

⁽⁴⁾ L'art. 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119, ha, in sede di conversione, inserito le parole: «La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma».

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico; arresto: obbligatorio; fermo: non consentito; custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite; procedibilità: a querela; d'ufficio (quarto comma secondo periodo); udienza preliminare: prevista.

624 bis. Furto in abitazione e furto con strappo⁽¹⁾. – [I]. **Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola** a chi la detiene, **al fine di trarne profitto per sé o per altri**, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.⁽²⁾

[II]. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.⁽³⁾

[III]. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61⁽⁴⁾.

[IV]. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 2^a l. 26 marzo 2001, n. 128.

⁽²⁾ L'art. 1, co. 6, lett. a), l. 23 giugno 2017 n. 103, ha sostituito le parole: « è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032 » con le seguenti: « è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500 ». Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

⁽³⁾ Vedi Corte cost. 1° giugno 2016, n. 125 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 656, co. 9, lett. a), c.p.p., «nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il

delitto di furto con strappo».

⁽⁴⁾ L'art. 1, co. 6, lett. b), l. 23 giugno 2017 n. 103, ha sostituito le parole « La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549 » con le seguenti: « La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 ». Ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

⁽⁵⁾ Comma inserito dall'art. 1, co. 6, lett. c), l. 23 giugno 2017 n. 103. Ai sensi dell'art. 1, co. 95, della legge n. 103 cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

Istituti processuali: competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.); arresto: obbligatorio (salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'art. 62^{1 n. 4}); fermo: consentito (terzo comma); custodia cautelare in carcere: consentita; altre misure cautelari personali: consentite; procedibilità: d'ufficio; citazione: diretta a giudizio.